

STATUTO DELLA FONDAZIONE TEATRO "Tina di Lorenzo"

Art. 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

1.1 - La FONDAZIONE "Teatro Vittorio Emanuele Noto" è stata costituita con atto rogato dal notaio Fausta Costanza di Siracusa il 23 novembre 2001, repertorio n. 35369, raccolta n. 13821.

1.2 - Con la presente modifica statutaria, viene variata la denominazione da "Teatro V.E. di Noto" a "Tina Di Lorenzo" fermo restando tutto il resto nella continuità amministrativa e contabile.

1.3 - La Fondazione ha sede in Noto, Piazza XVI Maggio presso il Teatro di Noto.

1.4 - La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dalle norme del DLgs. 26 giugno 1996 n. 367 e dal D.Lgs. 23 aprile 1998 n. 134 e successive modifiche e integrazioni, nonché, per quanto non espressamente previsto, dalle altre disposizioni di legge applicabili alle fondazioni culturali, dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

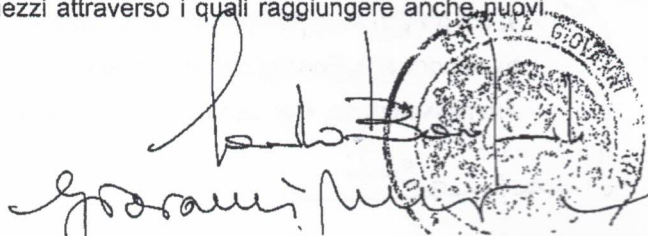
Art. 2

FINI - ATTIVITÀ

2.1 - La Fondazione non ha scopo di lucro e, nella difesa della propria autonomia, rafforza la propria peculiarità nella diffusione dell'arte musicale, della prosa, della danza e di tutte le arti teatrali.

Inoltre, persegue lo sviluppo, la produzione e la rappresentazione di spettacoli teatrali, anche in associazione con altre realtà operanti nello stesso settore, lo studio e la realizzazione di proposte di iniziative culturali, lo studio e la rappresentazione della cultura in ogni sua espressione (anche nelle articolazioni musicali, letterarie, artistiche, imprenditoriali, storiche e scientifiche in genere), con attenzione particolare alle sue fonti storiche. La Fondazione persegue inoltre, ogni altra attività attinente al teatro, e alla divulgazione e formazione in ambito culturale/teatrale, individuate dai soci, l'educazione musicale della collettività, la formazione professionale dei quadri artistici e tecnici; promuove la trasmissione dei valori civili fondamentali, in particolare verso i giovani, e la ricerca e la produzione musicale, anche in funzione di promozione sociale e culturale; provvede direttamente alla gestione dei teatri ad essa affidati, ne conserva e valorizza il patrimonio storico-culturale, con particolare riferimento al territorio nel quale opera; ne salvaguarda il patrimonio produttivo musicale, artistico, tecnico e professionale.

2.2 - Il perseguimento delle finalità sopra indicate è attuato mediante la realizzazione di spettacoli di prosa, lirici, sinfonici e di balletto o comunque musicali, anche in co-produzione o collaborazione con primarie fondazioni musicali o soggetti o enti, italiani o esteri, che agiscono nel campo musicale, e destinati al pubblico dei Teatri, della radio, della televisione, di tutti i mezzi attraverso i quali raggiungere anche nuovi pubblici, compresi quelli attuali e futuri.





2.3 - La valorizzazione del patrimonio storico-culturale è attuata anche con l'esposizione della collezione di oggetti artistici e cimeli storici pervenuti da privati e/o altre Fondazioni e/o Associazioni o Enti o comunque acquisiti.

2.4 - Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali ed accessorie.

2.5 - La Fondazione può svolgere ogni attività ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e quindi ogni operazione economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, ivi compresa, nell'ambito delle stesse finalità.

Art. 3

SOCI - FONDATORI SUCCESSIVI E ADERENTI

3.1 - E' socio Promotore Fondatore il Comune di Noto.

3.2 - Gli altri soci della Fondazione si distinguono in soci Fondatori Successivi e soci Aderenti e le ragioni del loro concorso alla Fondazione devono essere in linea con le finalità culturali della Fondazione.

3.3 - Può divenire socio Fondatore Successivo ogni soggetto, pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale venga cooptato dall'Assemblea, alle seguenti condizioni:

a. sia gradito al socio Promotore Fondatore;

b. apporti alla Fondazione un importo non inferiore alla quota, anno per anno, indicata dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui tale quota non dovesse essere indicata, si acquisisce lo status di Fondatore Successivo partecipando alla Fondazione con una quota annuale pari ad euro 25.000,00 (euroventicinquemila/00); in ogni caso lo status di socio, è acquisito solo a seguito dell'effettivo ed integrale versamento dell'importo stabilito.

3.4 - In ogni caso il permanere dello status di Fondatore Successivo è subordinato all'effettivo versamento, in unica soluzione o massimo due soluzioni, della quota stabilita per ciascun anno solare compreso quello in cui si è acquisito lo status di socio, con verifica effettuata all'inizio dell'anno solare successivo a quello in cui il versamento deve essere effettuato e decadenza dallo status di Socio a far data dal 31 dicembre dello stesso anno in cui il versamento deve essere effettuato.

3.5 - Può divenire socio Aderente ogni soggetto, pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente anche se privo di personalità giuridica, il quale venga cooptato dall'Assemblea, alle seguenti condizioni:

a) sia gradito al socio Promotore Fondatore;

b) apporti alla Fondazione un importo non inferiore alla quota, anno per anno, indicata dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui tale quota non dovesse essere indicata, si acquisisce lo status di socio

Aderente partecipando alla Fondazione con una quota annuale pari ad euro 15.000,00 (euro quindicimila/00); in ogni caso lo status di socio, è acquisito solo a seguito dell'effettivo ed integrale versamento dell'importo stabilito.

3.6 – In ogni caso il permanere dello status di socio Aderente è subordinato all'effettivo versamento, in unica soluzione della quota stabilita per ciascun anno solare compreso quello in cui si è acquisito lo status di Socio, con verifica effettuata all'inizio dell'anno solare successivo a quello in cui il versamento deve essere effettuato e decadenza dallo status di Socio a far data dal 31 dicembre dello stesso anno in cui il versamento deve essere effettuato.

3.7 – A cura del Consiglio di Amministrazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto l'Albo dei Soci Fondatori Successivi e Soci Aderenti.

3.8 – Tutti i soggetti finanziatori pubblici o privati concorrono all'attività della Fondazione nel rispetto dell'autonomia e delle finalità culturali della stessa.

Art. 4

PATRIMONIO

4.1 – Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione, costituito da euro 103.291,00 (centotremiladuecentonovantuno/00), giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 10 giugno 2016;

b) dagli ulteriori apporti in denaro od in natura ricevuti, in occasione della trasformazione o successivamente, anche mediante donazioni o lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;

c) dal diritto di uso del Teatro Comunale, che resta di proprietà del Comune di Noto, ma che viene concesso in uso alla Fondazione, in uno a tutti gli arredi, gli impianti e le attrezzature necessarie per la funzionalità del Teatro;

d) dal contributo annuo del Comune di Noto il cui importo non potrà essere inferiore a Euro 51.000,00 (eurocinquantunomila/00);

e) dai contributi in denaro dei soci Fondatori Successivi e soci Aderenti;

4.2 – Del patrimonio della Fondazione fanno parte, tra l'altro: – i beni mobili di proprietà della Fondazione, ivi compresi i diritti di utilizzazione economica degli spettacoli da essa prodotti, realizzati o distribuiti, riconosciuti dalla legislazione a tutela della proprietà intellettuale, per ogni forma di riproduzione, su qualsiasi tipo di supporto, anche virtuale;

– i contributi, pubblici e privati, erogati a qualsiasi titolo;

– ogni altro bene, mobile od immobile, pervenuto a qualsiasi titolo;

– i proventi dell'attività svolta e l'eventuale eccedenza di gestione.

4.3 – La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati e lasciti di ogni genere; la destinazione d'uso degli immobili eventualmente pervenuti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

4.4 – La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine del Teatro ad essa affidato, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; può consentirne o concederne l'uso per iniziative coerenti con le sue finalità e con i principi di gestione.

[Firma]

Aderente partecipando alla Fondazione con una quota annuale pari ad euro 15.000,00 (euro quindicimila/00); in ogni caso lo status di socio, è acquisito solo a seguito dell'effettivo ed integrale versamento dell'importo stabilito.

3.6 – In ogni caso il permanere dello status di socio Aderente è subordinato all'effettivo versamento, in unica soluzione della quota stabilita per ciascun anno solare compreso quello in cui si è acquisito lo status di Socio, con verifica effettuata all'inizio dell'anno solare successivo a quello in cui il versamento deve essere effettuato e decadenza dallo status di Socio a far data dal 31 dicembre dello stesso anno in cui il versamento deve essere effettuato.

3.7 – A cura del Consiglio di Amministrazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto l'Albo dei Soci Fondatori Successivi e Soci Aderenti.

3.8 – Tutti i soggetti finanziatori pubblici o privati concorrono all'attività della Fondazione nel rispetto dell'autonomia e delle finalità culturali della stessa.

Art. 4

PATRIMONIO

4.1 – Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione, costituito da euro 103.291,00 (centotremiladuecentonovantuno/00), giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 10 giugno 2016;
- b) dagli ulteriori apporti in denaro od in natura ricevuti, in occasione della trasformazione o successivamente, anche mediante donazioni o lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
- c) dal diritto di uso del Teatro Comunale, che resta di proprietà del Comune di Noto, ma che viene concesso in uso alla Fondazione, in uno a tutti gli arredi, gli impianti e le attrezzature necessarie per la funzionalità del Teatro;
- d) dal contributo annuo del Comune di Noto il cui importo non potrà essere inferiore a Euro 51.000,00 (eurocinquantunomila/00);
- e) dai contributi in denaro dei soci Fondatori Successivi e soci Aderenti;

4.2 - Del patrimonio della Fondazione fanno parte, tra l'altro: – i beni mobili di proprietà della Fondazione, ivi compresi i diritti di utilizzazione economica degli spettacoli da essa prodotti, realizzati o distribuiti, riconosciuti dalla legislazione a tutela della proprietà intellettuale, per ogni forma di riproduzione, su qualsiasi tipo di supporto, anche virtuale;

- i contributi, pubblici e privati, erogati a qualsiasi titolo;
- ogni altro bene, mobile od immobile, pervenuto a qualsiasi titolo;
- i proventi dell'attività svolta e l'eventuale eccedenza di gestione.

4.3 – La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati e lasciti di ogni genere; la destinazione d'uso degli immobili eventualmente pervenuti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

4.4 – La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine del Teatro ad essa affidato, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; può consentirne o concederne l'uso per iniziative coerenti con le sue finalità e con i principi di gestione.



grossi

[Handwritten signature]


4.5 - L'immobile del Teatro Comunale con i relativi arredi ed attrezzature, in caso di scioglimento della Fondazione, ritorna nella piena disponibilità del Comune di Noto.

4.6 - La Fondazione, concorda con il concedente le modalità di utilizzazione e si impegna ad effettuare la manutenzione ordinaria, essendo quella straordinaria a carico del concedente.

La Fondazione dovrà altresì, stipulare una polizza assicurativa che copra tutti i rischi di natura patrimoniale e di responsabilità civile per un massimale che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

4.7 - Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro, stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di mutui a breve o a lungo termine per l'acquisto di immobili o beni mobili e attrezzature, utilizzando a tal fine il fondo di dotazione. Potrà altresì, stipulare convenzioni di qualsiasi genere, con Enti pubblici o Privati, che siano considerate opportune per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, nonché per l'affidamento in gestione delle attività da svolgersi in Teatro.

Art. 5

ORGANI

5.1 - Sono organi della Fondazione:

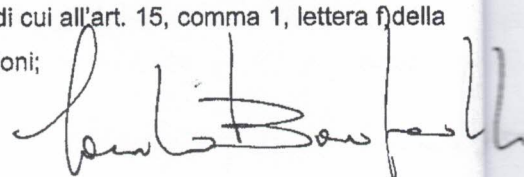
- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Sovrintendente;
- e) Il Direttore Artistico;
- f) Il Direttore Generale;
- g) il Revisore unico.

5.2 - Non possono fare parte degli organi, di cui all'art. 5.1 lettere d), e), f) e g), coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, legge 19 marzo 1990 n. 55, lettere a), b), c), d), f) e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile e quanto al Revisore unico in una delle ulteriori condizioni di cui all'art. 2399 del codice civile come richiamato dal successivo art. 11.4.

5.3 - Ciascuno degli organi della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla legge e dallo statuto. Per il Sovrintendente, il Direttore Generale e il Direttore Artistico, la verifica è effettuata dal Consiglio di Amministrazione. Se la verifica ha esito negativo, ne dichiara la decadenza e ne promuove la sostituzione.

5.4 - I componenti gli organi della Fondazione di cui all'art. 5.1 lettere d), e) ed f) decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo;
- passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma 1, della Legge 19 marzo 1990 n. 55, lettere a), b), c), d) e sue successive integrazioni e modificazioni;
- definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lettera f) della legge 19 marzo 1990 n. 55 e sue successive integrazioni e modificazioni;



- nel caso in cui si verifichi una delle fattispecie di cui all'articolo 2382 del codice civile e per il Revisore unico in una delle ulteriori condizioni di cui all'art. 2399 del codice civile come richiamato dal successivo art.11.4;

- mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione.

5.5 - La decadenza o la sospensione è pronunciata dall'organo di cui il componente fa parte non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendono necessaria, previa tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento a chi lo abbia nominato. Per il Sovrintendente la decadenza o la sospensione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Può essere pronunciata anche su richiesta di chi abbia nominato il singolo componente.

5.6 - Ai componenti degli organi della Fondazione di cui all'art. 5.1 lettere c), d) ed e) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2391 del codice civile.

5.7 - Costituisce causa di sospensione dalle funzioni di componente degli organi di cui all'art. 5.1 lettere c), d) ed e), la condanna con sentenza non definitiva o l'applicazione di misure cautelari personali per i reati previsti.

5.8 - I componenti degli organi della Fondazione devono tempestivamente portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione tutte le situazioni che possono assumere rilevanza in relazione ai requisiti di onorabilità.

5.9 - L'Assemblea e ove non costituita il Consiglio di Amministrazione individua le modalità e la documentazione necessaria alle verifiche dell'onorabilità e alla modifica dei provvedimenti di sospensione.

Art.6

ASSEMBLEA

6.1 - Se esistono soci Fondatori Successivi e soci Aderenti è costituita una Assemblea, composta da un numero di soci stabiliti con apposita deliberazione dal Consiglio di Amministrazione, nella misura di due terzi tra i soci Fondatori Successivi e un terzo tra quelli Aderenti fatta salva la presenza, di diritto, del socio Promotore Fondatore. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. In sua assenza dal vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

6.2 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione di competenza dell'Assemblea;
- b) attribuisce la qualità di Fondatore Successivo;
- c) approva le modifiche statutarie;
- d) approva, previo parere del Consiglio di Amministrazione, il bilancio di esercizio e il bilancio di previsione, da redigersi a cura del Direttore Generale nel rispetto dei poteri di indirizzo del Consiglio di Amministrazione e da sottoporsi a tale organo entro i termini rispettivamente previsti dallo Statuto;
- e) delibera quale parte degli apporti a patrimonio da parte dei Fondatori siano da destinare alla gestione e quale agli investimenti e alla programmazione artistica, nel rispetto del vincolo di pareggio del bilancio;
- f) esprime pareri su ogni argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- g) esercita l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e del Revisore;

grazie per

[Signature]



L'Assemblea si raduna almeno due volte l'anno ed è convocata e presieduta dal suo Presidente, o dal Presidente, di propria iniziativa ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno un quarto del numero complessivo di soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso inviato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni prima della riunione. È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione dell'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario. Gli atti ed i documenti sul fondamento dei quali l'Assemblea è tenuta ad esprimersi sono depositati presso la sede della Fondazione almeno otto giorni prima della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto. L'Assemblea si considera validamente costituita, anche in difetto di convocazione, se sono presenti tutti i componenti con diritto di voto, e la maggioranza degli Amministratori e del Revisore.

In tale caso, ciascuno dei Fondatori legittimati all'esercizio del voto può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

6.4 – Tutti i Fondatori hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea. Gli enti, anche se privi di personalità giuridica, ai quali spetti la qualità di Fondatore sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata, purché il designato non sia Amministratore, Revisore ovvero un dipendente della Fondazione. I membri del Consiglio di Amministrazione possono partecipare all'Assemblea con esclusione delle sedute nelle quali si nominino il Consiglio o comunque uno o più dei suoi componenti.

6.5 – Il diritto di voto spetta in maniera ponderata:

- il Fondatore Promotore esprime il 51% dell'assemblea; i soci Fondatori Successivi, complessivamente il 29%; i soci Aderenti, complessivamente il 20%.

6.6 – L'Assemblea approva a maggioranza assoluta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento. L'Assemblea potrà disciplinare la partecipazione ai propri lavori di comitati, associazioni, fondazioni, nonché di altri soggetti pubblici o privati, i quali, pur avendo contribuito a vario titolo alla vita ed alle attività dell'Ente, non abbiano la qualità di Fondatori, ivi compresi i dipendenti del Teatro.

6.7 – L'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione:

- disciplina la presentazione delle candidature alla carica di Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

- disciplina il procedimento per la revoca degli eletti.

Inoltre, l'Assemblea, su proposta del Consiglio o su invito del Presidente, può ammettere a partecipare alle adunanze dell'Assemblea, anche in modo permanente, ancorché senza diritto di voto, fondazioni, associazioni o soggetti senza scopo di lucro aventi fini istituzionali coerenti con quelli della Fondazione.

6.8 - L'Assemblea può costituire comitati ed organismi in genere per il supporto delle attività dell'ente: ad essi può delegare parte dei propri poteri, con esclusione comunque delle attribuzioni di cui all'art. 6.2, lettere a), b), c), d) ed f).

6.9 - Le deliberazioni di cui all'art. 6.2, lettere b), d) e), f), g) sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le deliberazioni concernenti le modificazioni statutarie sono assunte a voto palese, con la maggioranza dei due terzi dei presenti all'assemblea. Le deliberazioni riguardanti le nomine alle cariche degli organi della Fondazione possono essere assunte con voto segreto per decisione del Presidente dell'Assemblea. Sono escluse dalle decisioni dell'Assemblea la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ruolo ricoperto dal sindaco pro-tempore del Comune di Noto e la nomina di 2 Consiglieri di Amministrazione di diretta indicazione del socio Fondatore Promotore, Comune di Noto, nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri e di 3 Consiglieri nel caso in cui i membri siano in numero di 7.

6.10 - Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni del libro V, titolo V, capo V, sezione VI del codice civile.

Art. 7

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 o 7 componenti, compreso il Presidente. Il numero dei Consiglieri è fissato dall'Assemblea dall'atto della nomina dei consiglieri di sua competenza, dovendosi in ogni caso avere sempre una maggioranza di consiglieri di nomina pubblica intendendosi per tali il Presidente e i Consiglieri nominati dal Comune di Noto. Ai fini della determinazione del numero il Consiglio deve sempre avere un numero di componenti dispari, includendosi ai fini di tale calcolo, il Presidente.

Nei casi in cui non è possibile costituire l'Assemblea ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, i compiti ad essa attribuita sono assolti dal Consiglio di Amministrazione.

I suoi componenti sono nominati:

- a) i 2/5 o 3/7 dal sindaco pro-tempore del Comune di Noto;
- b) gli altri componenti dell'Assemblea, sulla base di candidature che potranno essere avanzate dai soci Fondatori Successivi o Soci Aderenti. Spetta ai soci Fondatori Successivi candidare i 2/5 o 2/7 dei componenti il Consiglio; i Soci Aderenti possono candidare un proprio rappresentante nella misura di 1/7 nel caso in cui l'Assemblea deliberi la costituzione del Consiglio di Amministrazione con 7 componenti.

7.2 - La permanenza nel Consiglio di Amministrazione dei rappresentanti nominati ai sensi dei precedenti articoli 7.1 lettera b) è subordinata all'erogazione dell'apporto ivi previsto. A tal fine l'Assemblea promuove una verifica annuale dei conferimenti.

7.3 - Tutti i consiglieri hanno uguali diritti e doveri, non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono.

7.4 - Tutti i componenti del Consiglio devono possedere:

- a) i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5.2;
- b) requisiti di particolare professionalità ed esperienza, anche con riferimento ai settori di attività della Fondazione.



Giuseppe...

Antonio...

7.6 - Il Consiglio è validamente costituito quando abbiano accettato e/o siano in carica la metà più uno dei suoi componenti, compreso il Presidente.

7.7 - I componenti del Consiglio non percepiscono compensi, gettoni di presenza o altre indennità o rimborsi.

7.8 - Gli organi preposti ai sensi del presente statuto, nominano i componenti del Consiglio di Amministrazione di loro competenza non prima dei 30 giorni precedenti la scadenza del mandato, ma non oltre quest'ultima. Trascorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato, i componenti non sostituiti decadono automaticamente.

7.9 - In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano in carica.

I Consiglieri di Amministrazione durano in carica 3 anni e sono rinnovabili una sola volta; i Consiglieri di Amministrazione nominati dal Sindaco pro-tempore del Comune di Noto possono essere sostituiti, anche in corso di mandato, in caso di nuova elezione del Sindaco del Comune di Noto.

Art. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: POTERI E FUNZIONAMENTO

8.1 - Il Consiglio di Amministrazione ha in via esclusiva i seguenti poteri non delegabili:

- a) nomina e revoca il Sovrintendente, determinando le condizioni, ivi incluso il compenso, del rapporto contrattuale ai sensi del presente statuto e dei vincoli di legge;
- b) nomina e revoca il Direttore Generale, determinando le condizioni, ivi incluso il compenso, del rapporto contrattuale ai sensi del presente statuto e dei vincoli di legge;
- c) nomina e revoca il Direttore Artistico, determinando le condizioni, ivi incluso il compenso, del rapporto contrattuale ai sensi del presente statuto e dei vincoli di legge;
- d) nomina il Vice Presidente, su proposta del Presidente e può nominare commissioni consultive composte da soli componenti del Consiglio di Amministrazione;
- e) esercita i poteri di indirizzo, determinando le strategie artistico-culturali, strategico-industriali-finanziarie, per l'attività della Fondazione;
- f) esprime parere sul bilancio preventivo e consuntivo;
- g) approva preventivamente il programma di attività e ogni piano industriale e/o economico-finanziario della Fondazione predisposti dal Direttore Generale, sempre nel rispetto dei poteri di indirizzo del Consiglio di Amministrazione e approva ogni variazione a tali programmi e/o piani; quanto ai programmi di attività artistica sia su base annuale che triennale, approva tali piani predisposti sempre dal Direttore Generale, nel rispetto dei vincoli di cui sopra con i relativi budget previsionali che devono contenere le proiezioni che ne dimostrino la compatibilità con i bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci preventivi relativi al programma di attività;

h) determina l'assetto organizzativo e in tale ambito: (h1) elabora, il sistema di controllo interno e verifica periodicamente la sua adeguatezza, efficacia ed effettivo funzionamento, anche avvalendosi di soggetti terzi al consiglio; (h2) delibera, su proposta del Direttore Generale e nel rispetto delle previsioni di Legge, il modello organizzativo, l'organigramma e i regolamenti interni per quanto concerne l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile ed i criteri di massima sulla operatività; (h3) almeno trimestralmente, e comunque ogniqualvolta richiesto, è informato dagli organi delegati e dal Direttore Generale degli atti di gestione e dei fatti rilevanti intervenuti e riceve dal Direttore Generale un rendiconto di gestione con l'evidenza di eventuali disallineamenti rispetto al bilancio previsionale e rispetto all'indicato periodo dell'esercizio precedente e rispetto ad altri documenti così come eventualmente richiesto dal Consiglio;

i) esprime parere sulle modifiche dello statuto;

l) propone all'Assemblea per la necessaria deliberazione di cui al precedente articolo 3.7, l'entità dei contributi a patrimonio da destinarsi alla gestione ai fini del rispetto del vincolo di bilancio in pareggio. Il Consiglio di Amministrazione ha ogni potere per l'amministrazione della Fondazione che non risulti, per legge o per statuto, attribuito ad altro organo e può delegare, salvo quanto previsto al comma che precede, tali poteri ai sensi dell'articolo 8.6 che segue.

8.2 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce non meno di quattro volte in un anno. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione occorre la maggioranza dei componenti. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con avviso spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con telefax o messaggio di posta elettronica, spedito allo specifico recapito, al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati alla Fondazione, almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia a loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

8.3 - Il Sovrintendente partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, - con l'eccezione di quelle, o parte di esse, in cui il Consiglio di Amministrazione deve assumere le delibere di cui all'art. 8.1, lettera a), le delibere aventi ad oggetto proposte di revoca o di decadenza del Sovrintendente ovvero la proposta nei suoi confronti di azioni di responsabilità e comunque delibere aventi ad oggetto valutazioni di condotta del Sovrintendente - senza diritto di voto.

8.4 - Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, - con l'eccezione di quelle, o parte di esse, in cui il Consiglio di Amministrazione deve assumere le delibere di cui all'art. 8.1, lettera b), le delibere aventi ad oggetto proposte di revoca o di decadenza del Direttore Generale ovvero la proposta nei suoi confronti di azioni di responsabilità e comunque delibere aventi ad oggetto valutazioni di condotta del Direttore Generale - senza diritto di voto.

8.5 - Il Direttore Artistico partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, - con l'eccezione di quelle, o parte di esse, in cui il Consiglio di Amministrazione deve assumere le delibere di cui all'art. 8.1, lettera c), le delibere aventi ad oggetto proposte di revoca o di decadenza del Direttore Generale ovvero la proposta nei



grazie per



sui confronti di azioni di responsabilità e comunque delibere aventi ad oggetto valutazioni di condotta del Direttore Artistico – senza diritto di voto.

8.6 – Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, previo consenso del Consiglio medesimo, può partecipare, ad uno o più punti dell'ordine del giorno, qualunque soggetto qualificato ed utile ai lavori del Consiglio di Amministrazione.

8.7 - Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei suoi componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le delibere concernenti le materie di cui alla lettera h) dell'art. 8.1, debbono avere il voto favorevole di 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

8.8 – Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, ovvero al Sovrintendente o al Direttore Generale, particolari poteri di gestione determinando i limiti della delega.

8.9 – Ammette alla Fondazione i soci Fondatori Successivi e i soci Aderenti.

8.10 – Ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.

8.11 – Delibera sull'accettazione di donazioni, eredità e legati.

8.12 – Assume il personale dipendente e delibera i contratti di collaborazione esterna.

8.13 – Delibera sullo scioglimento della Fondazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

8.14 – Può adottare regolamenti interni per la disciplina di aspetti del funzionamento e dell'attività della Fondazione.

8.15 – Può, ove ne ricorrono i presupposti di legge e su indicazione del Direttore Generale, deliberare sulla assunzione di personale a tempo determinato, o altra tipologia contrattuale vigente, e/o sul conferimento di incarichi professionali necessari allo svolgimento delle attività gestionali;

8.16 - Nell'ipotesi di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio di Amministrazione s'intende decaduto.

Art. 9

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

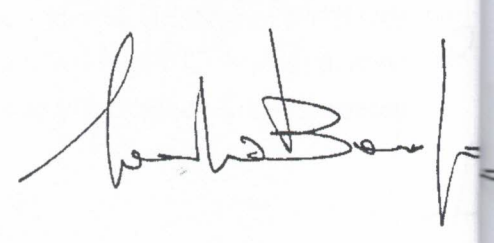
9.1 – Presidente della Fondazione è il Sindaco pro-tempore del Comune di Noto.

9.2 – Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea e cura l'esecuzione degli atti deliberati.

9.3 – In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9.4 – Nei confronti dei terzi la firma del Vice presidente è idonea e sufficiente a far attestare l'assenza o l'impedimento del Presidente e la piena titolarità dei poteri con la firma esercitati, a tutti gli effetti.

Art. 10



CONTROLLI SULL'AMMINISTRAZIONE

10.1 - Il Revisore unico vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo corretto funzionamento.

10.2 - Il Revisore partecipa ai lavori dell'Assemblea, per i profili di sua competenza, e partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

10.3 - Il Revisore dura in carica tre anni, deve riferire all'Assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del codice civile e può essere revocato per giusta causa dal soggetto che lo ha nominato. Il Revisore è eleggibile per non più di due mandati.

Art. 11

BILANCIO CONSUNTIVO

11.1 - L'esercizio economico inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

11.2 - Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Direttore Generale ed è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e da una nota integrativa.

11.3 - Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente e il risultato economico dell'esercizio.

11.4 - Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

11.5 - Il bilancio viene approvato dall'Assemblea, indicando le ragioni delle eventuali eccezioni ai principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

11.6 - Il bilancio deve essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio viene inviato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale all'Assemblea perché esprima il parere di cui all'art. 6.2 lettera d).

Qualora l'Assemblea non emetta il parere entro i 30 giorni successivi il parere si considererà emesso in senso favorevole.

11.7 - L'eventuale eccedenza di gestione è totalmente destinata alla Fondazione e alla sua attività.

Art. 12

BILANCIO PREVENTIVO

graver...

[Signature]



12.1 - Il Direttore Generale predispone, entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, accompagnandolo con un programma di attività triennale e relativi bilanci previsionali. Il bilancio preventivo e il programma triennale con i relativi bilanci previsionali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, previo parere del Consiglio di Amministrazione, di norma, entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 13

IL SOVRINTENDENTE

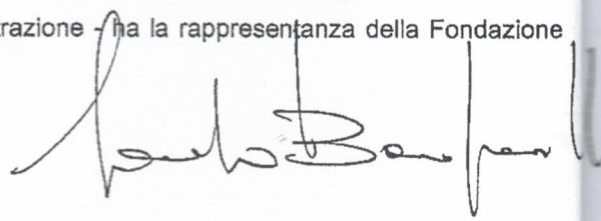
13.1 - Il Sovrintendente è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti e ha durata triennale. Collabora con la Fondazione, attraverso un contratto d'opera professionale di diritto privato, senza rapporto di dipendenza. Il Sovrintendente cessa dalla carica contestualmente alla cessazione, per qualunque motivo, del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. Il Consiglio di Amministrazione può revocare il Sovrintendente, con la medesima maggioranza.

13.2 - Il Sovrintendente deve essere scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione di attività teatrali e/o musicali e consimili.

13.3 - Al Sovrintendente sono attribuiti i seguenti poteri:

- a) dirige e coordina in autonomia, nel quadro dei programmi di attività artistiche approvati e con i vincoli del Consiglio di Amministrazione in conformità all'articolo 8.1 che precede, l'attività di produzione artistica della Fondazione e le attività connesse o strumentali;
- b) nel caso in cui è stato nominato un Direttore Artistico, è responsabile dell'attuazione del "Progetto Artistico";
- c) predispone i programmi di attività triennali corredati dei relativi fabbisogni economici su base triennale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- d) predispone il programma di attività artistica, da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione;
- e) esercita tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle deleghe ricevute.

13.4 - Il Sovrintendente - nell'esercizio dei poteri statutariamente previsti e sulla base degli eventuali ulteriori poteri conferiti mediante delega dal Consiglio di Amministrazione - ha la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri conferiti.



Il Sovrintendente ha l'obbligo di informare preventivamente e non appena ne abbia consapevolezza il Consiglio di Amministrazione e il Revisore unico, di ogni interesse anche potenziale ed anche per conto di terzi (ivi incluso parti correlate) abbia o possa avere in una determinata operazione, astenendosi dal compiere ogni e qualsiasi atto che sarà poi di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. Il Sovrintendente partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione (con esclusione di quanto previsto all'articolo 8.3 che precede) e deve predisporre la documentazione prevista dalla legge, dallo statuto e/o richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

DIRETTORE ARTISTICO

14.1 – Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, può nominare un Direttore Artistico, di alta competenza e professionalità nel campo dell'attività artistica, teatrale o musicale e con esperienze manageriali adeguate.

14.2 – Il Direttore Artistico predispone un progetto artistico per il Teatro "Tina Di Lorenzo", della durata di tre anni, corredato da un adeguato e dettagliato piano finanziario comprensivo delle relative fonti di finanziamento.

14.3 – Il Direttore Artistico è nominato con contratto d'opera di diritto privato e con incarico triennale.

Art. 15

DIRETTORE GENERALE

15.1 – Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente nomina un Direttore Generale tra le professionalità che hanno maturato esperienza nella gestione di Teatri o di organizzazioni similari impegnate nel campo dell'organizzazione di attività artistiche in generale, dura in carica per un triennio attraverso un contratto d'opera professionale di diritto privato, senza rapporto di dipendenza.

15.2 – Il Direttore Generale è responsabile:

- a) dell'organizzazione tecnico-amministrativa e funzionamento del Teatro;
- b) della manutenzione e gestione dell'immobile di proprietà comunale;
- c) della organizzazione e gestione del personale dipendente, sia di quello di diretta dipendenza della Fondazione, anche a tempo parziale, che del personale dipendente dal Socio Fondatore o Socio aderente, appositamente comandato a prestare servizio presso il Teatro;
- d) predispone il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo ai sensi degli artt. 11 e 12 del presente Statuto;



[Handwritten signature]


e) è responsabile della tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione;

f) predispone tutti gli atti amministrativi e tecnici da sottoporre all'Assemblea e al Consiglio Amministrazione.

g) in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione conserva e aggiorna il libro dei soci Fondatori e Soci Aderenti ai sensi dell'art. 3 punto 3.7.

f) intrattiene i rapporti con il Revisore dei Conti e si occupa, anche attraverso professionalità esterne, a incombenze tributarie e fiscali.

15.3 – Al Direttore Generale sono altresì, attribuite le responsabilità in termini di trasparenza degli amministrativi e anticorruzione.

Art. 16

SCIoglimento

16.1 – Qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione dovesse cessare la sua attività, i beni residui in sede liquidazione, saranno devoluti al Comune di Noto.

